



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

Roma, 6 MAG. 2015

*ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE
DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO*

LORO SEDI

OGGETTO: Graduatoria finale del Concorso a 220 posti di Capo Reparto.

Per opportuna conoscenza, si trasmette l'unito appunto pervenuto dalla competente Direzione Centrale per gli Affari Generali, concernente la problematica in oggetto,.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Pellos
Pellos



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

APPUNTO

Oggetto: Criteri per la formazione della graduatoria finale del concorso a 220 posti, aumentati a 249 posti, di Capo reparto, decorrenza 1.1.2012.

Si fa riferimento alla posizione occupata in graduatoria dal personale risultato idoneo a seguito dell'espletamento della prova orale suppletiva del concorso indicato in oggetto per rappresentare quanto segue.

In occasione della prima procedura concorsuale straordinaria a Capo reparto, decorrenza 1.1.2007, bandita ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79 successivamente convertito in legge 7 agosto 2012 n. 131, la scrivente ha stabilito con decreto n. 394 dell'11 giugno 2015 le modalità di effettuazione dell'esame di fine corso, secondo le previsioni dell'art. 8 del regolamento nonché del bando di concorso.

In particolare, e stata prevista una prova scritta consistente in test a risposta multipla avente per oggetto i contenuti dei moduli didattici del programma del corso.

Successivamente, con decreto n. 3708 del 24 giugno 2013 il Capo Dipartimento pro tempore, in considerazione del fatto che i concorrenti aventi minore dimestichezza con la modalità di esame mediante domande a risposta multipla avrebbero potuto non essere stati posti nelle condizioni ottimali per dimostrare il grado di preparazione conseguito a seguito della frequenza del corso, ha disposto lo svolgimento di una prova orale suppletiva vertente sulle stesse materie oggetto del corso. La citata disposizione si è limitata, poi, a stabilire che ai concorrenti sottoposti alla prova orale non potesse essere attribuito un punteggio superiore a 21, senza prevedere alcun altro criterio in merito alla formazione della graduatoria finale.

Per ragioni di parità di trattamento e ragionevolezza, la suddetta modalità di effettuazione dell'esame di fine corso è stata utilizzata per tutte le successive procedure concorsuali straordinarie a Capo reparto ed a Capo squadra.

In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, sono stati, poi, applicati, in conformità alle previsioni del decreto legislativo 217/2005, nell'ordine, i criteri di preferenza dell'anzianità di qualifica, dell'anzianità di servizio e della maggiore età.

Tanto premesso la Direzione Centrale per gli Affari Generali non ha potuto che attenersi a quanto previsto nella citata legislazione senza introdurre ulteriori criteri di precedenza, rimessi esclusivamente a disposizioni aventi carattere normativo.

Si fa presente, in ultimo per completezza, che il citato art. 3 del decreto legge 79/2012 convertito dalla legge 131/2012, nel disciplinare le procedure concorsuali a Capo reparto ed a Capo squadra prevede indistintamente che la decorrenza giuridica dei posti messi a concorso sia fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità, individuando solo per la decorrenza economica che la stessa sia fissata al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.